SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 17 aprile 2002, n. **12.**

PAC SEMINATIVI - Raccolto 2002 - Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per superfici.

02A04617

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 maggio 2002, n. **90.**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicità delle informazioni contenute nel cosiddetto *dossier* Mitrokhin sull'attività spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale e le eventuali implicazioni e responsabilità di natura politica o amministrativa.

2. Compito principale della Commissione è di accertare:

a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilità del *dossier* Mitrokhin;

b) se le informazioni sulle persone citate nel *dossier* Mitrokhin erano già note

e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere;

c) lo stato attuale delle persone citate nel *dossier* e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attività fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti;

d) le attività svolte dagli organi di *intelligence* italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del *dossier*. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalità adottate per altri casi precedenti;

e) quando e con quali modalità il Governo fu informato del *dossier* e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento;

f) se furono prese dagli organi di *intelligence* decisioni senza consultare il Governo;

g) che le informazioni trasmesse non abbiano subìto modificazioni;

h) le attività di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di informazione in Italia;

i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo;

l) le attività svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma;

m) se vi furono complicità, protezione, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione, sulle attività del KGB in Italia;

n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmissione connessi alle attività del KGB relative all'Italia;

o) se gli organi di *intelligence* stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del *dossier;*

p) se il *dossier* reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche;

q) se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

ART. 2.

(Composizione della Commissione e funzionamento).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

4. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Attività di indagine).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza in Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione acquisisce tutta la documentazione raccolta o prodotta sul *dossier* Mitrokhin dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e di sicurezza, comunque nel rispetto dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie. Può richiedere informazioni e documenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS).

4. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

6. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a

conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 54):

Presentato dal sen. EUFEMI ed altri il 31 maggio 2001.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 giugno 2001 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª e 4ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 1° agosto 2001; l'11, 18, 20, 25, 26 settembre 2001.

Relazione scritta annunciata il 6 novembre 2001 (atto n. 54, 315, 462/A - relatore sen. Stiffoni).

Esaminato in aula il 13 dicembre 2001 e il 18 dicembre 2001 approvato un testo unificato con gli atti n. 315 (STIFFONI ed altri), 462 (SCHIFANI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2121):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 gennaio 2002 con pareri delle commissioni II, III e IV.

Esaminato dalla I commissione il 28 febbraio 2002; il 5, 12, 21 marzo 2002; il 9, 10, 18 aprile 2002.

Esaminato in aula e approvato il 22 aprile 2002.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato, con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 82 della Costituzione è il seguente:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.».

Nota all'art. 3, comma 2:

— Il testo dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), è il seguente:

«Art. 11. — Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.

Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.

A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'art. 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente.

In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non si sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.».

02G0120

LEGGE 10 maggio 2002, n. **91.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dal comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2002, N. 28

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

« *01.* Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"*1.* A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali" »;

al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: « i valori indicati nella tabella 1 allegata alla » *è inserita la seguente:* « presente »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono inserite le seguenti: ", anche in via provvisionale," e, in fine, sono aggiunte le parole: "ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno" »;

al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera *g)* del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge" »;

al comma 4, capoverso 5-bis, le parole: « dieci giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « trenta giorni » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario »;

al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: « in corso di causa, » *sono inserite le seguenti:* « i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:*

« Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice di procedura civile »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6.* Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"*11.* Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa" »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

"*11-bis.* Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie".

6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"*1.* Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;

b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;

c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;

d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;

e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;

f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;

g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457" »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera *f)* del comma 1" »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno" »;

al comma 9, all'alinea, la parola: « numero » *è sostituita dalla seguente:* « comma » *e al capoverso 4-*bis *le parole:* « ad eccezione del capo I » *sono sostituite dalle seguenti:* « capo VI » *e la parola:* « numero » *è sostituita dalla seguente:* « comma »;

ai commi 10 e 11, all'alinea, la parola: « numero » *è sostituita dalla seguente:* « comma ».

All'articolo 2, capoverso, dopo le parole: « ART. 5-*bis*. » *è inserita la seguente rubrica:* « *(Gratuità del procedimento)* » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario ».

All'articolo 3, comma 1, le parole: « l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale, » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, ».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « entrata in vigore » *sono inserite le seguenti:* « della legge di conversione » *e le parole da:* « e per i procedimenti, già iscritti » *fino a:* « nella misura del 50 per cento » *sono soppresse.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1217):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 12 marzo 2002.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 13 marzo 2002.

Esaminato dalla 2ª commissione il 20 marzo 2002; il 2, 3, 9 aprile 2002.

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2639):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla II commissione il 17, 24 aprile 2002.

Relazione scritta annunciata il 24 aprile 2002 (atto n. 2639/A - relatore on. FALANGA).

Esaminato in aula il 6 maggio 2002 e approvato l'8 maggio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 27.

02G0121

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bertrand Camille-Annabelle di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bertrand Camille-Annabelle nata a Suresnes (Francia) il 10 marzo 1976, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale di psicologue ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito la maitrise de psycologie nel luglio 1999 presso l'Università statale «Toulouse le Mirail», e il «diplome d'études superieures spécialisées (D.E.S.S.)» nel settembre 2000 presso l'Università «Paris V»;

Considerato che ai sensi della legislazione francese l'uso del titolo di psycologue ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito tale percorso formativo accademico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi l'11 gennaio 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bertrand Camille-Annabelle, nata a Suresnes (Francia) il 10 marzo 1976, cittadina francese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A.

Roma, 18 aprile 2002

Il direttore generale: MELE

02A05723

DECRETO 18 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Laura Rodrigo Sanchez di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Laura Rodrigo Sanchez, nata a Madrid il 21 maggio 1970, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui è in possesso, come attestato dal certificato del Colegio Oficial de Psicólogos di Madrid, cui la richiedente è iscritta dall'ottobre 1998, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico licenciado en psicologia conseguito presso l'«Universidad Complutense» di Madrid nell'ottobre 1994;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Laura Rodrigo Sanchez, nata a Madrid il 21 maggio 1970, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 aprile 2002

Il direttore generale: MELE

02A05724

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 febbraio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MVP, unità di Pontedera. (Decreto n. 30780).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. MVP tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. MVP, con sede in Pontedera (Pisa), unità di Pontedera (Pisa), per un massimo di 130 unità lavorative per il periodo dal 12 novembre 2001 al 9 novembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 2001 con decorrenza 12 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A04765

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ospina Cobo Maria del Soccorro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ospina Cobo Maria del Soccorro ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 18 gennaio 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapeuta rilasciato nel 1987 presso l'«Universitad del Valle» di Cali (Colombia) alla sig.ra Ospina Cobo Maria del Soccorro nata a Cali (Colombia) il giorno 21 marzo 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Ospina Cobo Maria del Soccorro è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04761

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Celayeta Dambroina Mataine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Celayeta Dambroina Mataine, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2000 presso la «Universitat Ramon Llull» di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2000 presso la «Universitat Ramon Llull» di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Celayeta Dambroina Mataine nata a Etxalar (Navarra) il giorno 30 gennaio 1979, è riconosciuto quale titolo

abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04759

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Amador Martinez Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Amador Martinez Laura, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 2000 presso la «Universitat Ramon Llull» di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 2000 presso la «Universitat Ramon Llull» di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Amador Martinez Laura, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 29 marzo 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04760

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rusu Silvia Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rusu Silvia Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Rusu Silvia Elena, nata a Poiana Vadului (Romania) il giorno 25 ottobre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rusu Silvia Elena, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio profes-

sionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04752

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Roman Rodica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Roman Rodica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Roman Rodica, nata a Vf. Campului (Romania) il giorno 30 settembre 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Roman Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento, da parte del collegio stesso, della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04751

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nedelcu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nedelcu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997, presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Nedelcu Mihaela nata a Iasi (Romania) il giorno 24 agosto 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nedelcu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento, da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04750

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ciobanu Irina Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciobanu Irina Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Ciobanu Irina Maria nata a Iasi (Romania) il giorno 24 luglio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciobanu Irina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04749

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chenciu Alina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chenciu Alina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Chenciu Alina nata a Gheorghe Gheorghiu Dej (Romania) il giorno 8 gennaio 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chenciu Alina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04748

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Puthgnpurayil Leena Mathew di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Puthgnpurayil Leena Mathew ha chiesto il riconoscimento del titolo general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1993 presso il «Samaritan hospital school of nursing» di Kizhakkambalam (Kerala-India) dalla sig.ra Puthgnpurayil Leena Mathew nata a Melukovy (Kerala-India) il giorno 1° maggio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Puthgnpurayil Leena Mathew è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accerta-

mento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04747

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chowaran Laisj Jose di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chowaran Laisj Jose ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1997 presso il «Board of examination in general nursing and midwifery» di Andhra Pradesh (India) dalla sig.ra Chowaran Laisj Jose nata a Mattoor (Kerala-India) il giorno 15 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chowaran Laisj Jose è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04746

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Matic Belusic Dubravka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Matic Belusic Dubravka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra, conseguito nell'anno 1983 presso la Scuola statale per infermieri di Pola (Croazia) dalla sig.ra Matic Belusic Dubravka nata a Celopeci (Croazia) il giorno 31 luglio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Matic Belusic Dubravka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04733

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Oleksiak Elzbieta Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Oleksiak Elzbieta Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso il liceo medico di Slupsk (Polonia) dalla sig.ra Oleksiak Elzbieta Ewa nata a Debnica Kaszubsko (Polonia) il giorno 21 maggio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Oleksiak Elzbieta Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04734

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Trus Boguslawa Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Trus Boguslawa Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1984 presso l'Istituto professionale per infermieri di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Trus Boguslawa Teresa nata a Typin (Polonia) il giorno 7 gennaio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Trus Boguslawa Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04735

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Starzynska Beata Krystyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Starzynska Beata Krystyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000 presso la facoltà di infermieristica dell'Accademia medica di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Starzynska Beata Krystyna nata a Wojslawice (Polonia) il giorno 25 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Starzynska Beata Krystyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04736

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cristea Mocuta Cristina Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cristea Mocuta Cristina Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Arad (Romania) dalla sig.ra Cristea Mocuta Cristina Laura nata a Arad (Romania) il giorno 6 aprile 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cristea Mocuta Cristina Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04737

DECRETO 4 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Elena Lucia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Popescu Elena Lucia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Timisoara (Romania) dalla sig.ra Popescu Elena Lucia nata a Lugoj (Romania) il giorno 5 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Popescu Elena Lucia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04738

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Conte Francesca Carmela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Conte Francesca Carmela, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di cirurgião dentista conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2001 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il D.D. in data 25 febbraio 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 marzo 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994, a seguito della quale la sig.ra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di cirurgião dentista conseguito in data 20 dicembre 1963 presso l'Universidade Catolica de Campinas dalla sig.ra Conte Francesca Carmela, cittadina italiana, nata a Papasidero (Cosenza) l'11 luglio 1938, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dottoressa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04762

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bartocci Luciana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bartocci Luciana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito a San Paolo (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2001 ha ritenuto di applicare al

richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il D.D. in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 marzo 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994, a seguito della quale la sig.ra Bartocci Luciana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di odontoiatria rilasciato in data 3 febbraio 1996 dall'Universidade de Ribeirao Preto di San Paolo (Brasile) alla sig.ra Bartocci Luciana, cittadina italiana, nata a San Paolo del Brasile il 30 ottobre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Bartocci Luciana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04763

DECRETO 14 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra De Almeida Cunha Nair Valeria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra De Almeida Cunha Nair Valeria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di cirurgiã dentista conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2001 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto il D.D. in data 25 febbraio 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 marzo 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 319/1994, a seguito della quale la sig.ra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di cirurgiã dentista conseguito in data 14 febbraio 1977 presso l'Università «Mogi das Cruzes» dalla sig.ra De Almeida Cunha Nair Valeria, cittadina italiana, nata a Juiz de Fora (Brasile) il 23 agosto 1953, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa De Almeida Cunha Nair Valeria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04764

DECRETO 12 aprile 2002.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Ventasso» di Busana in «Fonte Ventasso» - Società nuova S.A.Mi.Cer. S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 gennaio 2002 con la quale la Società nuova S.A.Mi.Cer. S.p.a., con sede in Cervarezza di Busana (Reggio Emilia), via Fonti di S. Lucia 6, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Ventasso» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte Pizzarotta Fonte S. Lucia» sita in comune di Busana (Reggio Emilia) in «Fonte Ventasso»;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1968, n. 980 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Ventasso»;

Visto il decreto dirigenziale 16 gennaio 2001, n. 3356-228 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Ventasso»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Ventasso» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monte Pizzarotta Fonte S. Lucia» sita in comune di Busana (Reggio Emilia, in «Fonte Ventasso».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunità europea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: OLEARI

02A05725

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 2 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentite al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 19808 del 27 marzo 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo per il giorno 27 marzo 2002;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalla FP-CGIL, dalle ore 10 alle ore 12, della maggior parte del personale, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 26 aprile 2002, prot. n. 764, ha espresso parere favorevole con conferma della suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi dalle ore 10 alle ore 12 del giorno 27 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 maggio 2002

p. *Il direttore compartimentale:* IUDICA

02A05716

DETERMINAZIONE 7 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria - sezione staccata di Casale Monferrato. (Determinazione n. 33/D/02).

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 4 aprile 2002, prot. n. 83815, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sgombero dei locali dell'ufficio per il ritrovamento di un ordigno bellico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 22 aprile 2002, prot. n. 326/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio e accertato come segue:

il giorno 28 marzo 2002, regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria - sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 maggio 2002

Il direttore compartimentale: MAGGIO

02A05726

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002)**, coordinato con la legge di conversione 10 maggio 2002, n. 91** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 8) **recante: «Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1

01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali».

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*3.* La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla *presente* legge.».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: «al pagamento», sono inserite le seguenti: «, anche in via provvisionale,» e, in fine, sono aggiunte le parole: «ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno».

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda. *Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: «La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera* g) *del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge*.».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«*5-bis.* Entro *trenta giorni* dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. *L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.*».

5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«*8.* Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, *i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500* ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV, e V, del libro quarto del codice di procedura civile.».

6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1º marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1º marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa».

*6-*bis. *Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:*

*«11-*bis. *Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie».*

*6-*ter. *Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:*

«1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) *nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;*

b) *euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;*

c) *euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;*

d) *euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;*

e) *euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;*

f) *euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;*

g) *euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457».*

7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

*«3-*bis. *Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera* f) *del comma 1».*

8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno».

9. Dopo il *comma* 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«*4-bis*. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, *capo VI*, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera *b)* del *comma* 1 della presente tabella.».

10. Dopo il *comma* 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«*5-bis*. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.».

11. Dopo il *comma* 5-*bis* della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

«*5-ter*. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 9 e della Tabella 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)] come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari). — *1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali.*

2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento, *anche in via provvisionale*, di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza *ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.*

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. *La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa*

il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) *del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge.*

5-bis. *Entro trenta giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.*

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia.

7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice di procedura civile.

9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

10. *(Comma abrogato dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).*

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo e per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.

11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie.

TABELLA 1
(Art. 9, comma 2)

1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) *nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;*

b) *euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;*

c) *euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;*

d) *euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;*

e) *euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;*

f) *euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;*

g) *euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457».*

2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera *d)* del comma 1 della presente tabella.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera *d)* del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera *c)* del comma 1 della presente tabella.

3-bis. *Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera* f) *del comma 1.*

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno».

4-bis. *Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera* b) *del comma 1 della presente tabella.».*

5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera *c)* del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera *c)* del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà.

5-bis. *Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari ad euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.*

5-ter. *Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.*

6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli uffici giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine».

— Per opportuna conoscenza i capi I, II, III, IV, V e VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, trattano rispettivamente:

della separazione personale dei coniugi;

dell'interdizione e dell'inabilitazione;

disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;

disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;

dei rapporti patrimoniali tra i coniugi;

disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

Art. 2.

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Gratuità del procedimento)*. — *1.* Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. *Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.*».

Riferimenti normativi:

— La legge 24 marzo 2001, n. 89, reca: «Previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile».

— Per il titolo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: «l'indicazione delle parti,» sono sostituite dalle seguenti: «*l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 71 *(Nota d'iscrizione a ruolo)*. — La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere *l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,* del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.».

Art. 4.

Norma transitoria

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A05842

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Serum antitetanique 1000».

Estratto decreto R. 86 del 18 aprile 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario: SERUM ANTITETANIQUE 1000, siero antitetanico curativo di origine equina, alle condizioni sottoindicate.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial sita in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101334011.

Composizione: ogni ml di siero contiene:

antitossina tetanica ≥ 1000 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: equina.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del tetano nei cavalli.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A05717

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac Parvo».

Estratto decreto R. 89 del 19 aprile 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: IZOVAC PARVO, vaccino inattivato contro la parvovirosi dei suini.

Titolare A.I.C.: Hipra S.A. di Amer-Gerona (Spagna) rappresentata in Italia dalla IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Amer-Gerona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 101608014;

flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 101608026.

Composizione: ogni dose da 2 ml contiene:

principio attivo: ceppi inattivati di Parvovirus 256U.H.A.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva dei suini.

Tempi di attesa: 21 giorni.

Validità: 24 mesi; 24 ore dopo l'apertura del recipiente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A05719

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac Ibr»

Estratto decreto R. 90 del 19 aprile 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: IZOVAC IBR, vaccino inattivato e disperso per la prevenzione della rinotracheite infettiva bovina.

Titolare A.I.C.: Hipra S.A. di Amer-Gerona (Spagna) rappresentata in Italia dalla IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Amer-Gerona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml (20 dosi) - A.IC. n. 101614016.

Composizione: ogni dose da 2 ml contiene:

principio attivo: virus IBR inattivato 10^7DICT$_{50}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva dei bovini.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi; 24 ore dopo l'apertura del recipiente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A05718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Genabilin»

Estratto decreto n. 87 del 18 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: GENABILIN (menbutone) soluzione iniettabile, nella confezione flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101540019.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze) - Località Prulli n. 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05722

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Surolan»

Estratto decreto n. 88 del 19 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: SUROLAN, sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti nella confezione flacone da 15 ml - A.I.C. n.100167016.

Titolare A.I.C.: società Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano) - via M. Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni:

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 100167028;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100167030.

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: indicato nel trattamento delle otiti esterne e delle dermatiti sostenute da: lieviti e miceti (Microsporum spp., Trichophyton spp., Candida spp., Malassezia pachydermatis), batteri gram-positivi (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), batteri gram-negativi (Pseudomonas spp., Escherichia coli), acari dell'orecchio (otodectes cynotis). Il «Surolan» ha inoltre attività antinfiammatoria ed antipruriginosa.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05721

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 91 del 19 aprile 2002

La titolarità dei medicinali veterinari sottoelencati fino ad ora registrati a nome della società: Pharmacia & Upjohn S.p.a. di Milano.

ANTIROBE:
2 blisters da 8 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 102386012;
10 blisters da 8 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 102386024;
2 blisters da 8 capsule da 75 mg - A.I.C. n. 102386036;
10 blisters da 8 capsule da 75 mg - A.I.C. n. 102386048;
2 blisters da 8 capsule da 150 mg - A.I.C. n. 102386051;
10 blisters da 8 capsule da 150 mg - A.I.C. n. 102386063;
flacone da 16 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 102386075;
flacone da 80 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 102386087;
flacone da 16 capsule da 75 mg - A.I.C. n. 102386099;
flacone da 80 capsule da 75 mg - A.I.C. n. 102386101;
flacone da 16 capsule da 150 mg - A.I.C. n. 102386113;
flacone da 80 capsule da 150 mg - A.I.C. n. 102386125.

ADSPEC:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102489010;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102489022;
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102489034.

ALBADRY PLUS:
20 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 102590015.

BIOSOL:
25 buste da 20 g polvere solubile - A.I.C. n. 101512010;
barattolo polvere da 100 g - A.I.C. n. 101512034;
barattolo polvere da 1000 g - A.I.C. n. 101512046.

BIOSOL 220:
sacco da 2 kg - A.I.C. n. 102928013;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102928025;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102928037.

DEPO-MEDROL VET:
flacone da 5 ml - A.I.C. n. 102591017;
flacone da 1 ml - A.I.C. n. 102591029.

DEPO-PROMONE:
flacone da 5 ml - A.I.C. n. 100007018.

DINOLYTIC:
flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100178019;
flacone da 30 ml - A.I.C. n. 100178021.

EXCENEL:
flacone da 1 g - A.I.C. n. 100403017;
flacone da 4 g - A.I.C. n. 100403029.

EXCENEL RTU:
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102366010;
10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102366022.

FRADEMIX 110:
sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102629019;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102629033;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102629021.

HYLARTIL VET:
flacone da 2 ml - A.I.C. n. 102443013.

LINCOCIN VET:
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100224017;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100224029;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100224056;
blister da 20 compresse - A.I.C. n. 100224031;
blister da 100 compresse - A.I.C. n. 100224043.

LINCOCIN VET 40%:
confezione da 150 g - A.I.C. n. 102609017;
confezione da 1500 g - A.I.C. n. 102609029.

LINCOCIN FORTE S:
3 siringhe da 10 ml con salviettine - A.I.C. n. 102444015;
12 siringhe da 10 ml con salviettine - A.I.C. n. 102444027;
24 siringhe da 10 ml con salviettine - A.I.C. n. 102444039;
96 siringhe da 10 ml con salviettine - A.I.C. n. 102444041.

LINCOSPECTIN:
polvere solubile 150 g per polli e suini - A.I.C. n. 100237015;
polvere solubile 1500 g per polli e suini - A.I.C. n. 100237027;
polvere solubile 4,5 kg per polli e suini - A.I.C. n. 100237080;
flacone da 20 ml soluzione sterile - A.I.C. n. 100237041;
flacone da 50 ml soluzione sterile - A.I.C. n. 100237054;
flacone da 100 ml soluzione sterile - A.I.C. n. 100237066;
flacone da 250 ml soluzione sterile - A.I.C. n. 100237078.

LINCOSPECTIN 12,5%:
polvere solubile 100 g per suini - A.I.C. n. 100237039.

LINCOSPECTIN 44:
sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102800012;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102800024;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102800036.

MEDROL VET:
3 blisters da 10 compresse da 2 mg - A.I.C. n. 102586017;
flacone plastica da 30 compresse da 2 mg - A.I.C. n. 102586029;
3 blisters da 10 compresse da 4 mg - A.I.C. n. 102586043;
flacone plastica da 30 compresse da 4 mg - A.I.C. n. 102586056.

SOLU-MEDROL VET:
flacone a doppia camera da 2 ml da 125 mg - A.I.C. n. 102587019;
flacone liofilizzato + flacone solvente 500 mg/8 ml - A.I.C. n. 102587021.

TUCOPRIM:
sacco da 2 kg - A.I.C. n. 103108015;
sacco da 12 kg - A.I.C. n. 103108027;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103108039,

è ora trasferita alla società: Pharmacia Italia S.p.a., con sede in Milano, via Robert Koch n. 1.2 - codice fiscale n. 03004600965.

Produttore: la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzata fatta salva l'eventuale modifica di denominazione:

«Depo-Medrol Vet», «Depo-Promone», «Dinolytic», «Lincospectin 12,5%», «Solu-Medrol Vet», presso l'officina Pharmacia N.V./S.A., Puurs (Belgio);

«Lincospectin» (polvere solubile barattolo 150 g, 1500 g, 4,5 kg - A.I.C. numeri 100237015 - 100237027 - 100237080), sia presso l'officina Pharmacia N.V./S.A., Puurs (Belgio), sia presso l'officina Pharmacia Animal Health Limited, Corby, Northants (UK);

«Lincospectin» (soluzione iniettabile flacone da 20-50-100 ml - A.I.C. numeri 100237041 - 100237054 - 100237066), presso officina Pharmacia N.V./S.A. Puurs (Belgio);

«Lincospectin» (soluzione iniettabile flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100237078), sia presso l'officina Pharmacia & Upjohn S.A. de C.V., 04870 Città del Messico con effettuazione delle operazioni di controllo presso Pharmacia N.V./S.A., Puurs (Belgio), sia presso l'officina Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Vechta (Germania);

«Medrol Vet», presso l'officina Pharmacia Italia S.p.a. di Ascoli Piceno;

«Hylaril Vet», presso l'officina Pharmacia AB, Uppsala (Svezia);

«Excenel RTU», presso l'officina Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan (USA) con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina Pharmacia N.V./S.A., Puurs, (Belgio);

«Excenel» presso l'officina GlaxoSmithKline, Conshohocken, Pennsylvania (USA) con effettuazione delle operazioni di confezionamento presso lo stabilimento Pharmacia & Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan (USA) con effettuazione delle operazioni di controllo presso Pharmacia N.V./S.A., Puurs (Belgio);

«Lincocin Forte S» presso l'officina Pharmacia N.V./S.A., Puurs (Belgio) con effettuazione delle sole operazioni terminali di confezionamento anche presso l'officina Sanico N.V., Turnhout, (Belgio);

«Lincocin Vet» (20 e 100 compresse - A.I.C. numeri 100224031 - 100224043) presso l'officina Patheon YM Inc:, Don Mills, Ontario (Canada) con effettuazione delle operazioni di controllo presso la Pharmacia N.V./S.A., Puurs (Belgio);

«Lincocin Vet» (soluzione iniettabile flacone da 50-100 ml - A.I.C. numeri 100224017 - 100224029) presso l'officina Pharmacia N.V./S.A., Puurs (Belgio);

«Lincocin Vet» (soluzione iniettabile flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100224056) sia presso officina Pharmacia & Upjohn S.A. de C.V., 04870 Città del Messico con effettuazione delle operazioni di controllo presso la Pharnacia N.V./S.A., Puurs (Belgio), sia presso l'officina Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Vechta (Germania);

«Adspec» presso l'officina Pharmacia & Upjohn S.A. de C.V., 04870 Città del Messico con effettuazione delle operazioni di controllo da parte della Pharmacia N.V./S.A., Puurs (Belgio);

«Albadry Plus» presso l'officina Norbrook Laboratories Ltd, Newry, Irlanda del Nord (UK) con effettuazione delle operazioni di controllo presso Pharmacia Animal Health, Ltd, Corby Northants (UK);

«Biosol» (polvere solubile 25 buste da 20 g - A.I.C. n. 101512010) presso Pharmacia & Upjohn Ltd, Crawley, Sussex (UK);

«Biosol» (confezioni 100-1000 g - A.I.C. numeri 101512034 - 101512046) presso Pharmacia Animal Health Ltd, Corby, Northants (UK);

«Biosol 220», «Frademix 110», «Lincospectin 44», «Lincocin Vet 40%», «Tucoprim» presso l'officina Pharmacia Animal Health Ltd, Corby, Northants (UK);

«Antirobe» presso l'officina Sanico N.V., Turnhout (Belgio) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e di controllo presso l'officina Pharmacia N.V./S.A., Puurs (Belgio).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05720

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651109/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77